



Città metropolitana di Roma Capitale

SUA Stazione Unica Appaltante

Sviluppo Strategico e Coordinamento del Territorio Metropolitano

“Soggetto Aggregatore per le procedure di affidamento
per gli enti locali del territorio metropolitano”

Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma Tel. 06/6766.3665-3491-3682 Fax 06/6766.3481
E-mail: gare.servizi@cittametropolitanaroma.gov.it - PEC: servizi.forniture@pec.cittametropolitanaroma.gov.it

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

LOTTO 2- COMUNE DI MORLUPO

Articolo 1

Durata del servizio

1.L'appalto, oggetto del presente Capitolato, ha durata di anni 3 ed è relativo agli anni scolastici 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019, con decorrenza dal primo giorno di apertura delle scuole fino alla chiusura dell'anno scolastico, secondo il calendario fissato dagli organi competenti, ricompreso altresì il periodo inerente la durata dei centri estivi comunali in conformità al vigente Regolamento del Servizio di trasporto scolastico.

Articolo 2

Disciplina normativa dell'appalto

I rapporti tra la stazione appaltante e il contraente aggiudicatario della presente gara d'appalto sono regolati:

- dal Dlgs 50/2016
- dal R.D. n. 2440/1923 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal R.D. n. 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dalle disposizioni di cui al presente capitolato speciale d'oneri e relativi allegati;
- dalle disposizioni di cui al bando di gara;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle fonti sopra richiamate;
- dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 843/29 del 18.07.2007, avente ad oggetto la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- dalle legge n. 123/2007;
- dal D.Lgs 81/2008.

Articolo 3

Specifiche tecniche - Modalità di esecuzione del Servizio

A. TRASPORTO SCOLASTICO

1. Il servizio di trasporto scolastico ha inizio e termine secondo la cadenza del calendario predisposto dalle competenti autorità scolastiche e deve essere effettuato regolarmente tutti i giorni di scuola previsti secondo gli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche.
2. L'appaltatore è tenuto altresì ad adeguarsi alle eventuali variazioni di orari di entrata e di uscita che dovessero verificarsi durante l'anno scolastico nei singoli plessi per scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola o altre circostanze preventivamente comunicate dall'ufficio pubblica istruzione. Nei giorni di esami della scuola media Statale saranno garantite soltanto le corse di andata in orari prestabiliti. Spetta all'Amministrazione Comunale comunicare all'appaltatore gli orari esatti dell'inizio e della fine delle lezioni nelle scuole interessate al servizio, nonché le variazioni che dovessero verificarsi nel corso dell'anno scolastico.
3. L'appaltatore ha l'obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto; non è permesso, in particolare, l'accesso sugli automezzi a persone estranee al servizio. A tutti gli alunni trasportati deve essere garantito il posto a sedere.
4. L'assistenza agli alunni deve essere assicurata da personale messo a disposizione dalla ditta, che deve vigilare sulla sicurezza e sul corretto comportamento degli alunni durante il tragitto. La salita e la discesa dovranno essere regolate in modo che tali operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti.
5. Il personale di vigilanza deve scendere dal pulmino alle fermate di raccolta ed aiutare i bambini a salire e sistemarsi sui mezzi. Ulteriori modalità di attuazione del servizio sono stabilite dal vigente "Regolamento Servizio Trasporto Scolastico".
6. In caso di sciopero del personale, la ditta appaltatrice assicura comunque l'esecuzione del servizio di trasporto scolastico trattandosi di servizio pubblico essenziale ai sensi della legislazione vigente.

B. SERVIZI SUPPLEMENTARI

1. L'impresa affidataria si impegna ad effettuare il servizio di trasporto degli alunni dalle scuole agli impianti sportivi siti nel territorio comunale e per le visite didattiche, in relazione alla programmazione annuale delle scuole.
2. Le visite didattiche, fino ad un massimo di 40 per tutte le scuole, possono essere realizzate nel territorio comunale e nei comuni limitrofi fino ad un massimo di Km. 60 (andata e ritorno) dal plesso scolastico. Il servizio, di norma, potrà essere richiesto dall'Amministrazione comunale in qualsiasi giorno della settimana, in orario scolastico (ore 08,45 – ore 12,30), al termine del servizio di trasporto scolastico per l'entrata e prima del trasporto per l'uscita e deve essere espletato utilizzando gli stessi mezzi impiegati per il trasporto scolastico specifico.
3. E' considerata una visita didattica l'uscita di una o più classi che preveda lo stesso orario e la stessa destinazione a prescindere dal numero degli automezzi.
4. Il servizio di trasporto per i Giochi Sportivi Studenteschi deve essere effettuato i giorni delle gare, nelle destinazioni stabilite dalle autorità scolastiche anche al di fuori dell'orario scolastico. In tal caso il servizio di trasporto scolastico dovrà essere organizzato in modo da rendere disponibile un mezzo unicamente per il trasporto dei partecipanti ai G.S.S..
5. I servizi descritti nel presente articolo, previa comunicazione delle scuole e autorizzazione dell'Ufficio Pubblica Istruzione, saranno coordinati dal Responsabile del servizio indicato dalla ditta in collaborazione con l'ufficio preposto.
6. Tali servizi sono retribuiti con il corrispettivo onnicomprensivo senza alcun altro onere economico per il Comune.

C. SERVIZIO DI TRASPORTO PER I CENTRI RICREATIVI ESTIVI COMUNALI

1. L'appaltatore si impegna, durante i periodi di chiusura delle scuole, a fornire su semplice richiesta dell'Ente, il proprio personale ed i propri automezzi, se necessari in aggiunta a quelli di proprietà della Stazione appaltante, per i servizi di trasporto dei ragazzi ai centri ricreativi estivi

organizzati dal Comune, nell'ambito di una distanza massima di 40 km (andata e ritorno).

2. Il servizio si svolge, presumibilmente, dalla settimana successiva al termine delle lezioni scolastiche fino alla prima settimana di agosto compresa. Detto servizio, quali che siano le modalità organizzative, i tempi e le prestazioni richieste, è comunque ricompreso nell'ambito del canone complessivo offerto. Tutti i relativi oneri sono a carico dell'appaltatore ed in particolare quelli assicurativi, anche ad integrazione di quelli già assunti.

3. Il servizio suddetto dovrà essere svolto secondo le medesime modalità e prescrizioni stabilite dal presente Capitolato per il trasporto scolastico.

4. Per quanto concerne l'ultima annualità del contratto (a.s. 2018/2019) si precisa che nell'ambito delle prestazioni è inserito e ricompreso anche il servizio relativo ai centri estivi che verrà organizzato successivamente al termine dell'ultimo anno scolastico di riferimento (a.s. 2018/2019).

5. Tali servizi sono retribuiti con il corrispettivo onnicomprensivo senza alcun altro onere economico per il Comune

Articolo 3 bis: Obblighi dell'aggiudicatario e condizioni di utilizzo dei veicoli

1.A

1. La ditta appaltatrice deve garantire sempre il servizio provvedendo a sostituire i mezzi di trasporto propri, nonché il personale ogniqualvolta risulti necessario al corretto espletamento dell'attività, tenendo indenne l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità o da maggiori spese.

2. La ditta appaltatrice deve sottostare a tutte le ispezioni e controlli dell'Ispettorato della Motorizzazione Civile e dal personale comunale preposto e adotta tutte le misure di sicurezza eventualmente prescritte.

3. L'impresa è tenuta a segnalare al Comune eventuali disfunzioni rilevate dall'utenza ed a rispondere per iscritto entro 7 gg. ai chiarimenti richiesti dal Comune, in merito ai reclami presentati dall'utenza.

4. L'affidatario è tenuto a comunicare, prima dell'inizio dell'appalto, il nominativo (corredato di apposito recapito telefonico) di un Responsabile del Servizio, referente unico nei confronti del Comune per l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell'appalto che risponda del regolare svolgimento del servizio e della sicurezza del relativo esercizio nei confronti degli enti preposti alla vigilanza. **Detto responsabile dovrà garantire la reperibilità telefonica e costituirà per il Comune l'interlocutore cui lo stesso potrà rivolgersi in qualsiasi momento, al fine di coordinare la gestione delle attività regolate dal presente Capitolato.**

5. Ad ogni inizio di anno scolastico, la Ditta appaltatrice, a seguito della trasmissione da parte dell'ufficio competente dell'elenco degli iscritti, inserirà gli stessi nelle direttrici cui appartengono ottimizzando il servizio al fine di accogliere, fin dal primo giorno di lezione, le richieste pervenute. Le eventuali richieste di trasporto scolastico che perverranno oltre i termini stabiliti dall'amministrazione comunale, dovranno essere assorbite in tempi brevi compatibilmente con le esigenze del servizio e con la disponibilità di posti sulla direttrice di riferimento.

6. Il responsabile del servizio deve coordinare, in collaborazione con l'ufficio pubblica istruzione, il servizio di trasporto per le gite di istruzione e per gli impianti sportivi ferma restando la preventiva autorizzazione delle stesse da parte dell'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune.

7. L'impresa è tenuta a controllare che tutti i trasportati siano regolarmente inseriti nelle liste comunicate alla Ditta dall'Ufficio Pubblica Istruzione.

8. La ditta dovrà apporre sui mezzi di trasporto idonei cartelli indicanti, in maniera visibile, il tipo di servizio e la linea di percorrenza.

1.B.

1. La Ditta Appaltatrice si obbliga ad organizzare il servizio con:

- a) **n. 3 scuolabus messi a disposizione dalla ditta appaltatrice** - immatricolati scuolabus con le caratteristiche prescritte per il servizio di trasporto scolastico dal D.M. 31.01.1997 «Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico» e s.m.i.

tenendo conto delle ultime modifiche apportate dal Decreto 1 aprile 2010 “Caratteristiche costruttive degli scuolabus”. Detti automezzi dovranno essere idonei per capienza e dimensione ad assicurare il servizio sulle singole direttrici tenendo conto del numero degli studenti iscritti per ogni anno scolastico e del flusso degli studenti sulle direttrici stesse e dovranno essere **n. 1 automezzo da n. 60 posti, n. 1 automezzo da n. 55 posti e n. 1 automezzi da n. 41 posti**. Per il numero dei posti si intende i posti a sedere utili per l’utenza trasportata;

- b) attrezzature e personale adeguati alla qualità e quantità delle prestazioni richieste lungo le seguenti direttrici:

Direttrice Morlupo Scalo e zone limitrofe

Direttrice Morlupo Centro Urbano e zone limitrofe

Le Direttrici con le Vie sono meglio specificate nell’allegato 1) al presente Capitolato

2. La ditta appaltatrice si obbliga:

-a trasportare gli alunni sotto la propria responsabilità dal luogo di partenza a quello di arrivo, curando di garantire l’incolumità degli utenti, nel rispetto delle norme di sicurezza e di circolazione stradale e delle regole di attenzione, prudenza e diligenza valutate in base alle circostanze del caso;

- ad utilizzare i veicoli adibiti al trasporto nell’assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi, contenute nel D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e relativo regolamento di attuazione e ss.mm.ii. – comprese altresì quelle che impongono cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta per bambini ai sensi del D.Lgs 150/2006, e inoltre ad osservare tutte le eventuali prescrizioni o limitazioni contenute nelle carte di circolazione e nei documenti autorizzativi dei veicoli (licenze).

- ad effettuare il servizio di trasporto scolastico esclusivamente con l'utilizzazione dei mezzi dichiarati e descritti dalla Ditta Appaltatrice in sede di presentazione dell’offerta. Qualsiasi successiva variazione sull’impiego dei mezzi dovrà essere comunicato per iscritto all’appaltante e da questi accettata, pena la rescissione unilaterale e senza preavviso del contratto.

- a descrivere tecnicamente i veicoli da impiegare per il servizio in oggetto, riportando per ciascun mezzo che si intende impiegare, i seguenti dati:

- data di prima immatricolazione;
- numero di posti disponibili;
- tipologia di alimentazione;
- data ultima revisione;
- tipo di motorizzazione espressa in Euro.

-ad effettuare regolare positivo collaudo secondo le norme vigenti, per tutto il tempo in cui ha in appalto il servizio, poiché gli automezzi devono essere utilizzati nel loro normale stato di usura, ma con tutte le garanzie di sicurezza e di idoneità.

I mezzi devono essere mantenuti dall'appaltatore in perfetta efficienza tecnica, pena l’applicazione delle penali e/o della risoluzione del contratto.

Il numero degli alunni trasportati sui mezzi impiegati non dovrà in nessun caso superare quello risultante dal libretto di circolazione, pena l’applicazione delle penali e/o della risoluzione del contratto.

-a rispettare le disposizioni in materia di circolazione sulle strade ed aree pubbliche (velocità, condotta di marcia ecc.), ed apporre sugli autobus utilizzati, in modo che siano perfettamente visibili, le seguenti «diciture»: sulla parte anteriore «TRASPORTO SCOLASTICO», e sulla parte posteriore «ATTENZIONE SALITA E DISCESA BAMBINI».

3.La Ditta Appaltatrice dovrà inoltre provvedere:

- ad assicurare la costante efficienza e pulizia dei veicoli;

-a fornire, all’inizio del servizio, l’elenco nominativo del personale impiegato nella guida degli

automezzi e nella vigilanza;

-a mettere a disposizione n. 3 conducenti con la qualifica di “Autista” e n. 3 addetti al servizio di assistenza e vigilanza con la qualifica di “Vigilatrice Scuolabus” muniti di idonei strumenti di comunicazione (es. telefoni cellulari) che consentano di affrontare e risolvere tempestivamente eventuali imprevisti, in particolare l’immediata comunicazione alle scuole e all’ufficio istruzione di ritardi e disagi di qualunque natura;

- a garantire su ogni automezzo **n. 1** vigilante;

-a curare che il personale indossi durante il servizio un abbigliamento decoroso e che esponga apposito tesserino di riconoscimento;

-ad assumere provvedimenti adeguati, anche su richiesta dal Comune, nei confronti degli addetti al servizio che si siano resi responsabili di comportamenti non consoni o scorretti verso utenti e terzi (ad esempio: linguaggio scurrile, fumo, condotta di marcia non adeguata, contegno pericoloso, utilizzo di telefono cellulare alla guida, diverbi con utenti o terzi , etc...), o che non osservino le disposizioni comportamentali o regolamentari tempo per tempo emanate dal Comune;

-all’immediata sostituzione di addetti responsabili di accertati comportamenti di gravità tale da rendere assolutamente inopportuna la destinazione degli stessi al servizio di trasporto scolastico;

-a comunicare, prima dell’inizio dell’appalto, il nominativo (corredato di apposito recapito telefonico) di un Responsabile del Servizio, referente unico nei confronti del Comune per l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell’appalto, cui sia assegnato il compito:

- di comunicare immediatamente per iscritto all’autorità scolastica e al Comune ogni incidente o inconveniente accaduto agli alunni durante lo svolgimento del servizio, in particolare infortuni e simili di qualunque entità, anche quando nessun rilevante danno si sia effettivamente verificato;

- di segnalare all’ufficio pubblica istruzione ogni circostanza rilevante riscontrata nel corso del servizio, con particolare riferimento al comportamento degli utenti del personale o di terzi, al fine di concordare gli opportuni provvedimenti;

- di riscontrare per iscritto non oltre due giorni dalla richiesta del Comune ogni rilevante circostanza relativa al servizio, compresi: segnalazioni, richieste, lamentele, etc., avanzate da utenti, scuole e terzi all’ufficio istruzione;

- di collaborare con l’Ufficio Pubblica Istruzione nella determinazione dei “percorsi” e di fornire tutti i suggerimenti utili per una migliore organizzazione e svolgimento del servizio - sia prima dell’inizio di ogni anno scolastico che nel corso dello stesso.

-ad assicurare che i mezzi dovranno essere in grado di effettuare il servizio anche in condizioni climatiche avverse (ghiaccio; neve; ecc.);

1.C

1. I percorsi, i turni e le modalità organizzative verranno stabilite all’inizio di ogni anno scolastico secondo le esigenze che si presenteranno (diverse articolazioni orarie delle scuole, variazioni temporanee di percorso nell’ambito della stessa direttrice, inserimento di nuove vie, diversa determinazione dei calendari scolastici, istituzione di nuovi plessi scolastici, ecc) e non comporteranno variazioni delle clausole contrattuali.

Qualora detti elementi dovessero variare nel corso dell’anno scolastico non sono previsti costi aggiuntivi.

2. Allo stato attuale il servizio di trasporto scolastico viene effettuato presso i seguenti plessi scolastici:

- Scuola dell’Infanzia “Giovina Tamburelli” Piazza del Municipio, 1
- Scuola dell’Infanzia “ Don Dino Pugliesi” Via San Pellegrino 27
- Scuola Primaria “Giuseppe di Matteo” Via San Pellegrino 23/A
- Scuola Primaria “Rosario Livatino” Via G.B.De Mattia, 1
- Scuola Secondaria di 1° grado “Domenico Antonio Venturini” Via G. B. De Mattia, 1

Attualmente il trasporto viene espletato dal lunedì al venerdì con i seguenti orari giornalieri:
ore 7,15 – 9,15; ore 12,15 – 14,50; ore 15,40 - 17,30.

3. La Ditta si obbliga a fornire un mezzo di riserva in qualunque momento e per qualunque causa si dovesse verificare l'indisponibilità sia del mezzo comunale che di sua proprietà, in stato di efficienza, in modo da non interrompere la continuità del servizio. Detto mezzo deve essere messo concretamente a disposizione entro mezz'ora dal verificarsi dell'indisponibilità.
4. La Ditta si impegna, altresì, a mettere a disposizione un ulteriore automezzo di riserva da utilizzare sulla Direttrice che, per ragioni non preventivate, registrasse un numero di utenti in esubero, al fine di garantire la regolarità del servizio senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione in caso di prestazione saltuaria e limitata nel tempo e comunque non eccedente un numero complessivo di trenta giorni nel corso dell'anno scolastico.
In caso di sopravvenute esigenze o di variazioni dei servizi che rendano necessario l'utilizzo di ulteriori automezzi – di tipo lungo, di tipo corto- in via permanente e duratura la Ditta aggiudicataria è tenuta a fornirli.
5. Gli automezzi previsti per l'espletamento del servizio dovranno essere tutti utilizzati in ciascuna giornata di servizio sia nella fase di raccolta degli alunni per l'accesso a scuola sia nelle fasi di accompagnamento degli stessi all'uscita dalla scuola.
6. Gli automezzi che si renderanno inefficienti dovranno essere sostituiti immediatamente con automezzi aventi le stesse caratteristiche e requisiti previsti dal presente Capitolato per ciascuna Direttrice, evitando di interrompere il servizio e creare disservizi.
7. Tutto il materiale di consumo occorrente per il funzionamento dei mezzi impiegati per l'esecuzione del presente appalto, è ad esclusivo carico della Ditta stessa.
8. L'impresa deve curare la pulizia interna ed il lavaggio interno ed esterno dei veicoli in modo da assicurare adeguati standard qualitativi.
9. Il Comune si riserva di effettuare ogni tipo di controllo sui veicoli, sui conducenti, sull'utenza e sullo svolgimento del servizio. Resta comunque inequivocabilmente inteso che l'Amministrazione Comunale è del tutto esonerata da ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio.

Articolo 3 bis: Personale addetto al Servizio

1. L'appaltatore dovrà trasmettere i certificati di idoneità di cui al Disciplinare, curandone l'aggiornamento al verificarsi di qualunque variazione. E' fatto divieto all'appaltatore di utilizzare personale diverso da quello indicato nell'elenco consegnato al Comune.
2. La ditta dovrà applicare al personale di vigilanza le condizioni economiche e normative di cui al CCNL vigente della categoria. La ditta si obbliga altresì ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i lavoratori impiegati nel servizio in oggetto, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Nel caso di inottemperanza a tali obblighi o qualora si riscontrino delle irregolarità, il Committente segnalerà la situazione al competente Ispettorato del lavoro.
3. La ditta appaltatrice, che è tenuta ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni, si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche.
4. Tutti gli emolumenti al personale e relativi oneri (Assicurazione sociale - Assicurazione obbligatoria - Oneri fiscali ecc.), nonché ogni responsabilità dipendente o, comunque, connessa al rapporto di lavoro sono a completo carico dell'Impresa appaltatrice.
5. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di chiedere la sostituzione del personale che si dimostrasse incapace o non idoneo a svolgere il servizio affidatogli ovvero che non osservasse un comportamento irreprensibile, o per altri gravi motivi. In tal caso l'Impresa dovrà provvedere alla sostituzione di detto personale entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della insindacabile richiesta dell'Ente.
6. Il personale di vigilanza dovrà lasciare e prelevare gli alunni alla porta di ingresso della scuola, dovrà scendere dal pulmino alle fermate di raccolta ed aiutare i bambini a salire e sistemarsi sui mezzi.
7. Il personale impiegato durante l'espletamento del servizio deve essere munito di distintivo riportante le relative generalità ed il nominativo dell'Impresa che gestisce il servizio e deve mantenere un contegno corretto ed indossare abbigliamento conforme al servizio svolto.

8. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche, anche di concerto con organismi ritenuti competenti.

Articolo 4

Responsabilità dell'esecutore del contratto

1. L'esecutore del contratto deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso.
2. L'esecutore del contratto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto.
3. L'esecutore del contratto è responsabile del buon andamento del servizio e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull'Amministrazione in conseguenza dell'inosservanza, da parte dell'impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.
4. In caso di subappalto, si applica l'art. 105 del D.Lgs. 50/16. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.
5. Nell'ipotesi in cui, nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale, vengano accertate, in capo all'impresa appaltatrice, violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la stazione appaltante può trattenere fino al 20% sulla fattura.

Articolo 5

Verifica delle prestazioni e procedure di pagamento

1. L'Amministrazione Comunale corrisponderà alla Ditta un compenso annuo onnicomprensivo, proporzionale (1/3) all'importo di aggiudicazione, in n° 10 rate mensili posticipate, a decorrere dal mese successivo a quello dell'inizio del servizio.
2. Il pagamento delle fatture emesse dall'Appaltatore sarà effettuato dal Comune, entro 30 giorni.
3. Si stabilisce sin d'ora che il Comune potrà rivalersi per il rimborso delle spese e per il pagamento delle penali, al fine di ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all'Appaltatore, mediante incameramento della cauzione ovvero a mezzo ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra.
4. Le eventuali penali verranno detratte dal pagamento della prima rata mensile che risulti da corrisponderci successivamente alla scadenza dei termini di cui ai precedenti commi.

Articolo 6

Revisione del prezzo

1. Il prezzo dell'appalto è immodificabile nel primo anno di durata del contratto.
2. Trascorso il primo anno, qualora ne sussistano le condizioni riscontrate ai sensi dell'art 106 comma 1 del Decreto Legislativo 50/2016, la ditta appaltatrice potrà richiedere l'adeguamento del prezzo offerto sulla base della variazione dell'indice ISTAT maturato.

Articolo 7

Clausole penali

1. La Ditta appaltatrice, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi, oltre che a leggi e regolamenti vigenti, anche alle istruzioni comunicate verbalmente o

per iscritto dall'Amministrazione appaltante.

2. In caso di inadempienze contrattuali di minore importanza, come valutate dall'Amministrazione Comunale, l'Ente ha la facoltà di applicare una penale variabile da un minimo di € 260,00 ad un massimo di € 1.550,00, da determinarsi, comunque, in relazione alla gravità dell'inadempienza ed all'eventuale recidiva di quanto riscontrato.

3. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta, comunque, da regolare constatazione e contestazione dell'inadempienza e dalla valutazione delle controdeduzioni presentate dalla Ditta appaltatrice.

4. Più specificatamente e a titolo esemplificativo, e non restrittivo, oltre a quelle di carattere generale, le manchevolezze che possono comportare l'applicazione di penali ovvero, in relazione alla loro gravità, la risoluzione del contratto possono essere:

gravi ritardi nello svolgimento del servizio;

mancato rispetto degli itinerari e degli orari previsti ;

minore utilizzo del numero di mezzi;

mezzi non idonei;

personale non adeguato

5. Le penali saranno trattenute dai compensi dovuti.

6. Il pagamento della penale non esonera l'impresa dall'obbligazione di risarcire l'eventuale ulteriore danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

Articolo 8

Contestazioni

1. Il Committente farà pervenire per iscritto all'Appaltatore le osservazioni e le eventuali contestazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali la stessa dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. Entro sette giorni dal ricevimento della nota di contestazione, l'Appaltatore sarà tenuto a presentare le proprie controdeduzioni.

2. L'Appaltatore non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze e fatti ininfluenti sul servizio benché prevedibili se non preventivamente comunicate per iscritto.

3. Sono fatte salve le norme relative all'applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Articolo 9

Recesso unilaterale dal contratto

1. L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento all'esecutore del contratto delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino oltre al decimo dell'importo dei servizi e delle forniture non eseguite (art 109, comma 1, D. Lgs. 50/2016).

2. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi e forniture eseguite (art 109, comma 2, D. Lgs. 50/2016).

3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o le forniture e ne verifica la regolarità (art. 109, comma 3, D.Lgs. 50/2016).

Articolo 10

Risoluzione del contratto

1. L'amministrazione, fatto salvo quanto previsto ai commi 1,2 e 4 dell'art. 107 D.Lgs. 50/2016, può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del Dlgs 50/2016;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) Dlgs 50/2016 sono state superate le soglie di cui al comma 7 dell'art 106 Dlgs 50/2016; o siano state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, Dlgs 50/2016 sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 Dlgs 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, (per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo D. Lgs. 50/2016);

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. 50/2016 (art. 108 comma 1 Dlgs 50/2016).

2. La stazione appaltante deve risolvere il contratto (art 108, comma 2, D.Lgs 50/2016), durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 Dlgs 50/2016.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'art.108, cit., commi 3 e seguenti.

4. Il Comune ha la facoltà di risolvere, in caso di inadempimento, il rapporto e di incamerare il deposito cauzionale, previa contestazione degli addebiti e valutazione delle giustificazioni presentate dalla Ditta affidataria del servizio. In caso di risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, la Ditta Appaltatrice risponderà anche dei danni che da tale risoluzione anticipata possano derivare al Comune.

Il Comune si riserva, inoltre, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, la facoltà di richiedere a terzi l'esecuzione dei servizi addebitando alla ditta appaltatrice l'eventuale maggiore prezzo, trattenendo i crediti della stessa impresa, ovvero incamerando la cauzione.

5. Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del C.C. per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del C. C., oltre che per l'applicazione di penali, le seguenti fattispecie a titolo esemplificativo:

-abbandono e/o interruzione del servizio;

-apertura di una procedura di fallimento a carico della Ditta appaltatrice;

-cessione dell'attività ad altre figure soggettive;

-mancata osservanza del divieto di subappalto totale o parziale;

-inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;

-comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri da parte dell'autista;

- uso improprio degli automezzi adibiti al servizio di trasporto scolastico;
- mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (la congruità dell'automezzo rispetto alla tipologia degli utenti trasportati, la presenza sul veicolo del solo personale autorizzato, la revisione periodica dei mezzi ecc...);
- gravi e ripetute violazioni del Codice della Strada;
- utilizzo di personale conducente non in possesso dei requisiti previsti e/o non comunicato al Comune;
- mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (eccedenza di minori trasportati, presenza sul veicolo di persone non autorizzate);
- utilizzo di mezzi non autorizzati all'espletamento del servizio;
- violazione dell'obbligo di sollevare o tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi;
- impedimento in qualsiasi modo dell'esercizio del potere di controllo da parte dell'Amministrazione Comunale,
- reiterate e persistenti irregolarità nell'esecuzione dell'appalto, altre violazioni degli obblighi derivati all'impresa dal Capitolato o dal Contratto, ovvero ogni altra circostanza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile.

Articolo 11

Vicende soggettive dell'esecutore del contratto

1. In caso di morte del prestatore, se impresa individuale, ovvero di estinzione della società, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.
2. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo [1](#) del [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187](#) e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice.
3. Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo [10-sexies](#) della [legge 31 maggio 1965, n. 575](#), e successive modificazioni.
4. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 3 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 2 producono, nei confronti dell'Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
5. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della [legge 31 gennaio 1992, n. 59](#), e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo [6](#) della [legge 23 luglio 1991, n. 223](#).

Articolo 12

Assicurazioni

In sede di stipula del contratto l'impresa è tenuta ad esibire copia delle stipulate polizze assicurative relative agli automezzi.
E' a carico dell'appaltatore ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a

persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, restando pertanto esonerato da responsabilità il Comune. L'Amministrazione Comunale deve ritenersi esente da ogni responsabilità in ordine all'eventuale inosservanza delle norme di viabilità o di trasporto persone compreso il mezzo di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 13

Carta dei Servizi

1. Entro 90 giorni dall'avvio del servizio, l'Appaltatore dovrà consegnare al Comune la carta dei servizi contenente i livelli minimi di qualità, efficienza ed efficacia dei servizi garantiti agli utenti.
2. Entro 30 giorni dal ricevimento il Comune potrà richiedere integrazioni a cui l'Appaltatore sarà tenuto a conformarsi. La carta sarà sottoposta a revisione biennale.

Articolo 14

Verifiche e controlli

1. A discrezione dell'Amministrazione Comunale saranno eseguiti, in qualsiasi momento, controlli sull'osservanza delle norme contrattuali a cura degli Uffici Comunali nonché ogni altro tipo di verifica sulla regolarità del servizio e l'idoneità dei mezzi servendosi all'uopo anche del Comando dei Vigili Urbani.
2. Dovrà essere esibita su richiesta dell'Amministrazione Comunale la carta di circolazione ogni qualvolta il personale di controllo lo reputi necessario e quando si renderà opportuno verificare l'avvenuta revisione degli automezzi.

Articolo 15

Oneri a carico dell'amministrazione Comunale

1. Ad ogni inizio di anno scolastico l'Amministrazione Comunale si impegna a fornire alla ditta appaltatrice il calendario predisposto dalle autorità scolastiche, l'elenco nominativo degli utenti iscritti al servizio con l'indicazione della residenza, della scuola frequentata e dei relativi orari di entrata e di uscita di ogni plesso scolastico.
2. Sarà cura dell'Ufficio Pubblica Istruzione comunicare alla ditta appaltatrice le variazioni, conseguenti a nuove iscrizioni, la diversa articolazione dell'orario delle lezioni, le chiusure straordinarie comunicate dalle scuole e altre sopraggiunte evenienze non prevedibili, in modo da consentire la tempestiva riorganizzazione del servizio.

Articolo 16

Norme in materia di sicurezza

1. Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro è fatto obbligo all'impresa di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa di cui al D. Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'impresa entro 60 giorni dall'inizio del servizio dovrà redigere la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro. Il documento dovrà essere trasmesso all'Amministrazione comunale che si riserva di indicare ulteriori prescrizioni, alle quali l'impresa dovrà adeguarsi entro un tempo massimo di 90 giorni dall'inizio delle attività. Altresì dovrà essere comunicato al Committente ed al dirigente Scolastico il nominativo del referente per la sicurezza.
3. Resta a carico dell'impresa la dotazione, per tutto il personale impiegato in servizio, di dispositivi di protezione individuale (DPI) e ad uso promiscuo, necessari all'espletamento del lavoro in sicurezza.

Articolo 17

Segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro

1. L'Appaltatore, conformemente alle normative vigenti deve predisporre e far affiggere a propria cura e spese presso sui mezzi, dei cartelli che illustrino le norme principali di prevenzione e antinfortunistica.

Articolo 18

Proroga

Prima della scadenza del relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, l'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto nella misura strettamente necessaria per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di gara (art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/2016).

Articolo 19

Cessione dei crediti

1. Le disposizioni di cui alla [legge 21 febbraio 1991, n. 52](#) sono estese ai crediti verso l'Amministrazione derivante dal contratto di appalto. La cessione di crediti può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

2. Ai fini della sua opponibilità all'Amministrazione, la cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione medesima.

3. La cessione di crediti è efficace e opponibile all'Amministrazione ove questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.

4. In ogni caso, l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Articolo 20

Divieto di cessione del contratto e divieto di subappalto

1. Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a eseguire in proprio i servizi oggetto dello stesso. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. All'aggiudicatario è fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente i servizi oggetto del presente appalto. In caso di subappalto il contratto sarà dichiarato unilateralmente risolto per colpa dell'impresa appaltatrice. Il Committente in questo caso incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni per le spese ad essa causate, salvo maggiori danni accertati.

Articolo 21

Foro competente

1. Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.

Articolo 22

Tutela dei dati personali

1. Il titolare del trattamento è la Città metropolitana di Roma Capitale – via IV Novembre, 119/A-00187 Roma e il Comune di Morlupo – Piazza del Municipio 1 – 00067 Morlupo.
2. Il responsabile del trattamento è il Direttore del Dipartimento Dott. Paolo Berno, domiciliato in Roma – Viale Giorgio Ribotta, 41/43, e il Dirigente Anna Sellini, domiciliato in Morlupo- Piazza del Municipio 1 – 00067 Morlupo.
3. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si precisa che:
 - i dati forniti all’Amministrazione verranno trattati con o senza l’ausilio di mezzi elettronici dal personale dell’Amministrazione della Città Metropolitana di Roma e comunicati al Tesoriere in via strettamente funzionale al pagamento dei corrispettivi;
 - il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato all’esecuzione del presente contratto e per il tempo necessario, fatta salva una diversa validità dei documenti in cui i dati stessi siano recepiti.
4. Ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice) il contraente è designato “responsabile del trattamento dei dati personali” per le finalità di cui al presente contratto. Il contraente effettuerà il suddetto trattamento secondo le modalità e con gli strumenti definiti dall’Amministrazione quale titolare del medesimo trattamento, adottando le misure di sicurezza prescritte dal D.Lgs. n. 196/03.
5. Il contraente, nell’espletamento dell’incarico ricevuto, tratterà i dati personali relativi al soggetto coinvolto nel caso assicurativo, che, come tale, è soggetto alla applicazione del Codice per la protezione dei dati personali. Il contraente deve provvedere a designare per iscritto i propri dipendenti e/o collaboratori quali incaricati del trattamento di che trattasi ai sensi di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 196/03, comunicare i relativi nominativi, unitamente all’ambito del trattamento a ciascuno consentito, al Dirigente responsabile, impartire loro le necessarie istruzioni e provvedere alla loro diretta sorveglianza.
6. Il contraente deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, e deve effettuare il trattamento attenendosi alle istruzioni specifiche impartite dall’Amministrazione.
7. In particolare i dati devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
8. Il Responsabile del Trattamento è tenuto a consentire agli interessati, titolari dei dati oggetto di trattamento, l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n.196/2003.
9. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
10. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
 - a) dell’origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

11. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

12. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

13. Il trattamento di dati sensibili e giudiziari deve avvenire secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato anche verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, altresì per i dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione deve essere prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, devono essere trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità. I dati idonei a rivelare lo stato di salute devono essere conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità sopraesposte anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

14. L'Amministrazione, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle proprie istruzioni.

15. Il contraente è tenuto a relazionare semestralmente/annualmente sulle misure di sicurezza adottate e ad informare tempestivamente l'Amministrazione in caso di situazioni anomale o di emergenze.

16. Il trattamento suddetto, da parte del contraente, cessa ad avvenuto espletamento dell'incarico. La cessazione del trattamento comporta la distruzione dei dati personali presso il contraente previa loro consegna all'Amministrazione provinciale, salvi gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di conservazione degli atti in cui gli stessi sono contenuti.

Articolo 23

Protocollo di legalità

1. Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditori, degli organi sociali o dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art.1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitano funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art.317 del c.p.

2. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 -bis c.p., 319-ter c.p., 319 -quater c.p., 320 c.p. ,322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Articolo 24

Norma di rinvio

1. Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato, nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Articolo 25

ALLEGATI al Capitolato

1. Sono allegati al presente capitolato, divenendone parte integrante e sostanziale, i seguenti allegati tecnici:

1) Direttrici

ALLEGATO 1 AL CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO

PULMINO (A) PRIMARIA SCALO

- Campo sportivo
- Via Santa Lucia
- Via Santa Lucia (Agriturismo)
- Via Morlupo-Capena
- Loc. Sterpareti
- Via Monte Rigorio
- Zona 167
- Via Almirante (ex cavavicoli)
- Via del Mattatoio
- Montegrugnanello (Bar Manzi)
- Via San Sebastiano
- Via Corso Umberto I°
- Piazza Cavour
- Via c. Battisti
- Via San Michele
- Scuola

PULMINO (B) PRIMARIA SCALO

- Via Fontanucola
- Loc. Trullo
- Via Flaminia (Autolavaggio)
- Sbarra Montelarco
- Via delle Grotte
- Via valle Reale
- Via dei Villini

- Via San Pellegrino (Farmacia)
- Scuola

PULMINO (B) MATERNA CENTRO/SCALO

- Partenza dalla Primaria Scalo
- Loc. Trullo
- Via Flaminia (Autolavaggio)
- Sbarra Montelarco
- Via delle Grotte
- Scuola Materna Scalo
- Scuola Materna Centro

PULMINO (C) PRIMARIA CENTRO

- Via C. Battisti (Campo Sportivo)
- Via Morlupo Capena
- Loc. Sterpareti
- Via Morlupo-Capena (ritorno)
- Zona 167
- Via San Michele (Pasticciera Fieni)
- Loc. Trullo
- Sbarra Montelarco
- Via delle Grotte
- Via G. Mechelli
- Via Valle Reale
- Via Flaminia (Ottica Cinti)
- Stazione Cotral
- Via Monte Grugnanello (Bar Manzi)
- Scuola

PULMINO (C) SECONDARIA DI PRIMO GRADO

- Via Fontanucola
- Stazione Cotral
- Via San Michele 1
- Via San Michele 2

- **Via San Michele 3**
- **Via San Michele 4**
- **Via Almirante**
- **Scuola Secondaria 1' Grado Via G. B. de Mattia**